

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30 aprile 2021, n. Z00014

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la frazione di Bella Farnia del Comune di Sabaudia (LT).

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la frazione di Bella Farnia del Comune di Sabaudia (LT).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI gli articoli 32, 117, secondo comma, e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, commi 1 e 2, e l'art. 3, comma 1, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

il decreto legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72, recante: “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”;

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;

il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021;

il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, recante: «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» ed in particolare l'art. 21 laddove proroga le disposizioni in materia di Covid Hotel di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per quattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 41/2021;

il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», ed in particolare, l'articolo 1, comma 1 il quale prevede che *“dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”* e comma 4 il quale prevede che *“i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1:*

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 23 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano»;

VISTE

l'Ordinanza del Ministero della salute 16 aprile 2021, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" relativa all'ingresso nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 articolo 49;

l'Ordinanza del Ministero della salute del 25 aprile 2021, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che ha disciplinato le condizioni per l'ingresso nel territorio nazionale dei voli provenienti dall'India, prevedendo il tampone all'arrivo, la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni e l'esecuzione del test molecolare o antigenico al termine della quarantena;

l'Ordinanza del Ministero della salute del 28 aprile 2021, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che ha dettato disposizioni più stringenti per la sorveglianza sanitaria:

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e soprattutto internazionale, come evidenziato nell'ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile;

VISTO il documento recante "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", predisposto dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per rafforzare la preparedness per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto l'"Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo";

VISTA la relazione del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità "Stima della trasmissibilità relativa per la variante VOC 202012/01" del 12/02/2021 e il documento recante "Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19" del 15 marzo 2021 prot. 10154 relativo al rapporto ISS 4/2021;

CONSIDERATO che:

sebbene le misure finora adottate a livello nazionale e regionale abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste la trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa;

la situazione epidemiologica che si registra sul territorio internazionale desta preoccupazione, anche in rapporto all'ingresso dei voli provenienti da zone a rischio, passibile di generare fonti di contagio pure connesse a eventuali varianti del virus SARS-CoV-2;

in esito allo screening sulla popolazione residente nel territorio di Bella Farnia del Comune di Sabaudia sono emerse, al 29 aprile 2021, 84 positività al test antigenico rapido su 568 tamponi effettuati (14,7%); sono in corso ulteriori approfondimenti di indagine;

in esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi COVID-19 registrati a cura del Dipartimento di prevenzione della ASL di Latina in collaborazione con il SERESMI, è stata evidenziata una situazione di particolare criticità nel territorio;

RITENUTO, pertanto, opportuno, dare seguito alle proposte formulate dalla ASL di Latina con la nota del 30 aprile 2021, al fine di contenere in maniera efficace i contagi e l'alto rischio di diffusività per la Frazione di Bella Farnia del Comune di Sabaudia, disponendo la zona rossa per 15 giorni consecutivi durante i quali si procederà al costante monitoraggio dell'evoluzione epidemiologica;

COMUNICATA l'adozione del presente provvedimento, per le vie brevi, al CTS e al Ministro della Salute;

ACQUISITO il parere favorevole del Prefetto di Latina;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

ORDINA:

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali, disposte anche ai sensi del DPCM 2 marzo 2021, le altre misure regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento e per i 15 giorni successivi:

- I. E' individuata quale zona "rossa" la frazione di Bella Farnia del Comune di Sabaudia (LT) al quale si applicano le misure più rigorose di cui agli articoli da 40 a 48 compresi del capo V del DPCM 2 marzo 2021. Per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore, è demandata alla ASL in raccordo con le autorità competenti l'adozione di ogni misura di deroga da motivare in ragione della valutazione di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, sentite e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.
- I. La violazione delle disposizioni richiamate è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come richiamato ed integrato dall'articolo 13 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;
- II. al SERESMI, in collaborazione con la ASL territorialmente competente, di procedere all'aggiornamento dell'andamento epidemiologico correlato alla diffusione del virus nel territorio interessato nel corso dei 7 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per ogni eventuale diversa misura;
- III. Restano salve eventuali specifiche diverse misure nazionali non derogabili.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio; è pubblicata, altresì, sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Sindaco del Comune di Sabaudia (LT), al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto di Latina e agli altri Prefetti del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
Nicola Zingaretti